

Ambienti di lavoro

La nozione di luogo di lavoro nella normativa prevenzionistica

Claudia Macaluso - *Avvocato, Consulente sicurezza sul lavoro*

Introduzione

Dall'inizio dell'era industriale sono stati compiuti importantissimi passi per giungere all'attuale quadro di tutela dei lavoratori: si è infatti transitati da un iniziale sistema che privilegiava le esigenze tecniche di produzione verso una sempre più definita struttura organizzativa di prevenzione, volta a salvaguardare il lavoratore nei molteplici aspetti dell'attività prestata. Tale evoluzione è stata anche seguita con riferimento agli ambienti di lavoro, che da particolarmente insalubri (si pensi alla ordinaria mancanza di finestre nelle attività di lavorazioni della seta e del cotone nel periodo di fine Ottocento, determinata dalla necessità di preservare la brillantezza del colore dei filati), ristretti, sprovvisti di adeguata illuminazione (fornita da lampade a petrolio che insudiciavano i pavimenti e rendevano l'aria irrespirabile), privi di dotazioni e con servizi igienici assenti o nei migliori casi insufficienti, sono oggi divenuti oggetto di compiuta regolamentazione in relazione ai parametri da rispettare per garantire i più opportuni standard di sicurezza e salubrità agli occupanti. L'attenzione che occorre dedicare al tema dei luoghi di lavoro viene ancor più evidenziata se si analizzano le statistiche che ci restituisce l'INAIL, che attribuiscono a questo fattore oltre il 10% delle cause degli infortuni, senza considerare il contributo svolto dagli stessi nel determinarsi di malattie professionali.

La disciplina normativa

Giuridicamente il luogo di lavoro è quello dove deve essere eseguita la prestazione lavorativa e viene normalmente stabilito dalle parti nel contratto, ovvero può essere desunto dagli usi o dalla natura della prestazione (art. 1182 c.c.); esso può coincidere con la sede dell'azienda, una sede secondaria della stessa, il domicilio del lavoratore, o anche un ambito territoriale più o meno indeterminato e vasto (come nel caso del venditore).

In considerazione della definizione del concetto di luogo come «parte dello spazio, idealmente o materialmente circoscritta» (1),

da un punto di vista puramente lessicale, la dizione «luogo di lavoro» risulta anche intercambiabile con quella di posto o ambiente di lavoro; sotto il profilo della normativa prevenzionistica, invece, occorre distinguere nettamente tra loro questi postulati, pur in assenza di specifiche definizioni rintracciabili nella legislazione.

In tale sfera applicativa il posto di lavoro è infatti una sottodimensione del luogo, ed è da identificare indiscutibilmente con lo specifico ambito nel quale è collocato il lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni, che comunque può divenire comprensivo di quello immediatamente a lui circostante e contiguo, come è lecito desumere, per ana-

logia ed estensione, dalla definizione che l'art. 173, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 ci riporta con riferimento al posto di lavoro per gli addetti ad attrezzature munite di videoterminali (2); lo spazio di lavoro è invece definibile come il «volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione del compito lavorativo» (3), mentre l'ambiente di lavoro è l'insieme dei «fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro» (4), riferendoci, quindi, con questa affermazione, alla globalità delle condizioni di vita sul posto di lavoro. Se volessimo creare una visualizzazione schematica della successione di tali assiomi li dovremmo immaginare come una serie di cerchi concentrici che ha quello più interno nel più ristretto concetto di spazio di lavoro e che progressivamente va ampliandosi con il posto, il luogo e in ultimo con l'ambiente di lavoro (Figura 1). Ciascuno di questi elementi non è pertinenza esclusiva di

Note:

(1) Vocabolario della lingua italiana.

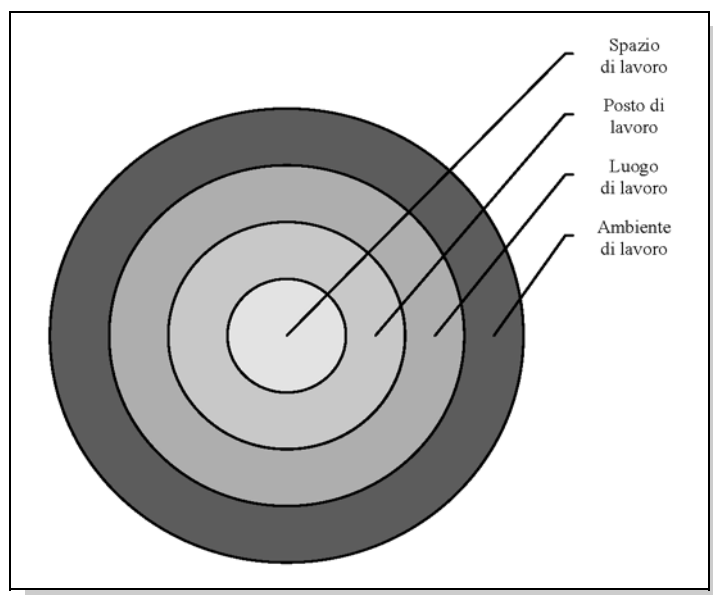
(2) Definito come «l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminali, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante».

(3) Norma ISO 6385 del 1981.

(4) *Ibidem*.

Approfondimenti

Figura 1 - Rappresentazione concentrica dell'ambiente di lavoro



un solo lavoratore, ma è possibile che essi siano collettivi, ad esempio per i casi di lavoro in squadra, di uso di attrezzature in comune o per prestazioni lavorative che prevedano la mobilità dell'operatore.

In aggiunta all'appena analizzato profilo lessicale, occorre comunque dire che nel corso degli anni, col susseguirsi della normativa, abbiamo assistito ad una progressiva dilatazione del concetto di ambiente di lavoro, ravvisabile in particolare nella esaltazione della dimensione immateriale, basata sul sempre maggiore ampliamento della considerazione non più solo dei fattori di rischio tradizionali, ma soprattutto di quelli organizzativi, relativi alle «condizioni» di lavoro, intendendo l'ambiente di lavoro non esclusivamente nella sua dimensione fisica, ma anche come sistema multiforme. Testimonianza ne è la sempre più frequente adozione da parte della normativa comunitaria delle espressioni che già aveva varato la direttiva 89/391/CEE, quali «tutela della salute dei lavoratori durante il lavoro» (5) oppure «in tutti gli aspetti connessi con il lavoro» (6). E i rischi che si generano all'interno dell'ambiente di lavoro diventano così oggetto di interventi pre-

ventivi e protettivi sia materiali, che modificano concretamente l'ambiente rimuovendo pericoli o inserendo protezioni, che immateriali, come l'informazione e la formazione dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti.

La nozione normativa di luogo di lavoro viene introdotta con il D.Lgs. n. 626/1994, all'art. 30, comma 1, lett. a) - «luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro» - recependo, con piccole variazioni terminologiche, la definizione riportata dalla direttiva 89/654/CEE (7). Tali modifiche hanno essenzialmente riguardato la sostituzione delle parole «impresa e stabilimento» con quelle di «azienda e unità produttiva», in un'ottica di estensione di quella che è l'attività economica dell'imprenditore a tutto il complesso dei beni da lui organizzati per poterla esercitare, globalmente intesi ed eventualmente anche variamente dislocati.

La normativa antecedente (D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956) aveva già proceduto con l'individuazione del-

le caratteristiche dei luoghi di lavoro, ma non era giunta ad una definizione esatta, frutto solamente della tecnica normativa posteriore di origine comunitaria. Infatti il quadro normativo degli anni Cinquanta richiamava una serie di specifici aspetti degli ambienti di lavoro, ma mancava di un filo conduttore che ne consentisse un'applicazione anche univoca nelle aziende (8).

Oggi ritroviamo la traslazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 626/1994 nell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008: «luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro», ancora una volta con l'apporto di qualche limitata trasformazione nei termini (sostituzione con il verbo «ospitare» della locuzione «contenerli» e del termine «area» con il nuovo «pertinenza») che, pur dando una sensazione di ampliamento del concetto, non stravolge, comunque, la concezione già in uso.

Non si parla più solo di area aziendale, ma di pertinenza della stessa, dotando volutamente l'espressione di un significato giuridico incontrovertibilmente legato alla definizione che di queste ci restituisce il Codice civile (9) e

Note:

(5) Art. 1, comma 3.

(6) Art. 5, comma 1.

(7) Art. 2: «luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno degli edifici dell'impresa e/o dello stabilimento, compreso ogni altro luogo nell'area dell'impresa e/o dello stabilimento accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro».

(8) I principi dettati essenzialmente nei Titoli II del D.P.R. n. 547/1955 e del D.P.R. n. 303/1956 rivestivano, infatti, carattere generale sui requisiti igienico funzionali e di sicurezza, costituendo, in molti casi, norme penali in bianco destinate ad essere integrate da eventuali atti dispositivi degli organi di vigilanza, senza riuscire quindi ad assicurare un'applicazione omogenea per tutti i lavoratori e su tutto il territorio.

(9) Art. 817, comma 1: «sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa».

con l'inevitabile effetto dell'estensione della necessità di rispettare i requisiti prescritti e di garantire la tutela del lavoratore anche negli ambiti funzionalmente collegati, che prima potevano essere oggetto di incertezze applicative, magari solo perché fisicamente distanti. Questa sottolineatura del riferimento all'azienda non deve essere però intesa come limitativa dell'applicazione del titolo alle sole attività organizzate sotto forma di impresa, ma deve essere letta in un'ottica di più ampio respiro, evitando così di creare incongruenze con il significato d'insieme del D.Lgs. n. 81/2008 e con l'estesa elaborazione delle definizioni contenute nell'art. 62. Conseguenza di siffatta apertura alle pertinenze è che sono ricomprese, nell'odierna previsione, anche tutte le parti accessorie dell'azienda, sebbene non interessate dal processo produttivo, ma ad esso funzionali, come i locali tecnici (centrali frigorifere, locali contenenti gruppi di continuità o impianti diversi ecc.); seguendo un ragionamento deduttivo, dovrebbero, in ogni caso, essere tralasciati i luoghi di lavoro sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro (art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), per i quali, decedendo gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera, si potrebbe concludere che debbano essere ritenute di impossibile adozione anche le misure da attuare per adeguare tali luoghi. Questa ricostruzione appare tuttavia ancora aperta e sarà necessario ed interessante vederne l'evoluzione nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

Quando invece si fa riferimento all'accessibilità, è plausibile che questa sia da intendersi tanto nell'ipotesi di accesso volontario quanto di quello involontario: se infatti il datore di lavoro ha intenzione di impedire l'entrata in aree ben determinate, deve segnalare il divieto ed eventualmente anche adottare le necessarie misure materiali.

È da sottolineare, inoltre, la re-

cente volontà di circoscrivere questo concetto di accesso, in virtù della sostituzione della frase «comunque accessibile per il lavoro», presente nell'art. 30 del D.Lgs. n. 626/1994 con la nuova locuzione «accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro», che oggi troviamo all'art. 62 del Testo unico: l'inserimento dell'aggettivo «proprio» rende più afferente il luogo in cui viene svolta l'attività con la mansione che viene affidata al lavoratore, cui deve essere strettamente ricollegabile. Anche in questo caso sarà interessante vedere il peso e l'interpretazione che la giurisprudenza attribuirà a questa modificazione lessicale, se verrà intesa come semplice necessità di connessione funzionale con l'attività svolta o se avrà anche un effetto di restringimento della nozione di luogo di lavoro, in controtendenza con quello che, come constateremo in seguito, è l'attuale consolidato orientamento dei giudici.

L'iniziale stesura dell'art. 62 aveva previsto un ampliamento considerevole della concezione dei luoghi di lavoro, avendo ricondotto all'interno della definizione di cui trattiamo anche i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale; con l'intervento del D.Lgs. n. 106/2009 questi ambiti sono stati fatti rientrare, con la lett. d-bis), nel novero delle esclusioni previste dal comma 2, sulla scorta di una scarsa attinenza con un titolo (il Titolo II del Testo unico, in cui si inserisce l'art. 62) «relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza ...)» (10). Se da un punto di vista della logicità della scelta nulla si può obiettare, ad essa consegue, tuttavia, una pericolosa incongruenza, determinata dalla abrogazione del D.P.R. n. 303/1956 (che con il suo Titolo III andava a coprire le esigenze di tutela e regolamenta-

zione di tali particolari contesti lavorativi) e dalla parallela impossibilità di dare applicazione alle disposizioni oggi trasfuse, da quel decreto, nell'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 (punto 6 in particolare), che andranno, pertanto, ad applicarsi solo a quei luoghi di lavoro indicati nel Titolo II tra i quali non rientrano più, come detto, i campi, i boschi e i terreni.

Per contro c'è da dire che l'abrogazione della normativa antecedente è andata a risolvere altre questioni generate dalla lieve differenza del campo di applicazione tra i decreti degli anni Cinquanta e il D.Lgs. n. 626/1994, che, ad esempio, avevano interessato l'applicazione nei confronti dei mezzi di trasporto.

Dalla imposizione delle prescrizioni relative ai luoghi di lavoro come descritte nel Titolo II, rimangono poi oggi esclusi, oltre ai sopramenzionati campi, boschi e altri terreni, anche i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti, così, nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive e i pescherecci, in virtù della regolamentazione specifica prevista per tali settori.

Aderendo alla nuova tecnica legislativa, i requisiti dei luoghi di lavoro sono, come già accennato, elencati in maniera dettagliata nell'Allegato IV al decreto, a cui l'art. 63, comma 1, fa diretto ed esplicito riferimento. In tale parte sono state inserite, con poche modifiche, le caratteristiche già riportate nei D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956. E dall'analisi di questa sezione di dettaglio si riceve ancora una volta conferma che nel novero dei luoghi di lavoro sono da includere anche quelli non strettamente legati all'attività produttiva (locali di riposo e refezione, dormitori ecc.).

Nota:

(10) Relazione di accompagnamento del 30 luglio 2009.

L'apparato sanzionatorio

Dopo aver esaminato i requisiti di salute e sicurezza (art. 63), elencato gli obblighi del datore di lavoro (art. 64), dettato le disposizioni particolari per i locali sotterranei o semi-sotterranei (art. 65) e per quelli sospetti di inquinamento (art. 66) e previsto la notifica all'organo di vigilanza in caso di realizzazione di edifici per lavorazioni industriali (art. 67), il legislatore si dedica alla indicazione delle sanzioni previste per il titolo specifico sui luoghi di lavoro.

Risalta il fatto che non tutte le norme di questo titolo siano accompagnate da previsione sanzionatoria; sebbene alcune di queste possano essere suscitate in altre ipotesi (è il caso, ad esempio, dell'art. 63, comma 5 - adozione di misure alternative per un livello di sicurezza equivalente in caso di vincoli urbanistici o architettonici - riconducibile alla fattispecie sanzionatoria del comma 1, cui rinvia), altre sembrerebbero invece del tutto sfornite di clausola sanzionatoria (art. 63, comma 4, relativo all'adozione di misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale per i disabili nei luoghi di lavoro utilizzati prima del 1993).

Il dualismo concettuale

Occorre però ricordare che il concetto di luogo di lavoro viene contemplato, all'interno del Testo Unico, con una duplice veste: una più generica e quella più specifica cui finora è stato fatto riferimento.

Infatti si parla di luoghi di lavoro anche nella parte generale, nel Titolo I, ed in particolare al Capo III «Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro», quando con l'art. 15 si prescrivono le «misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro», utilizzando la locuzione in maniera estre-

mamente e volutamente estesa, carica di un significato lato, non circoscritto, quindi, al solo ambito in cui il lavoratore presta la sua opera.

La nozione così intesa consente di garantire la tutela anche e soprattutto a quei casi in cui i luoghi cui classicamente si fa riferimento (azienda e unità produttiva) vengono meno o sono al di fuori della disponibilità del datore di lavoro (si pensi alle Forze armate, al soccorso pubblico, al telelavoro, al lavoro a domicilio ecc.), operando il rimando ad un più ampia e intenzionalmente indeterminata sfera di garanzie per i lavoratori, che prescinde da dove sia collocata la materiale e momentanea esecuzione della prestazione lavorativa.

Nello stesso senso è da interpretare l'enunciazione dell'obbligo primario dei lavoratori di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro» (11), che richiede una consapevolezza operativa al lavoratore che astrae dalla specifica collocazione delle sue operazioni, ma che deve informare la sua condotta anche grazie alla formazione e alle istruzioni fornitigli dal datore di lavoro.

Le pronunce giurisprudenziali

Al panorama di trasformazioni fin qui tracciato, bisogna aggiungere anche quello che ha seguito la giurisprudenza, con il suo percorso evolutivo improntato ad un sempre maggiore dettaglio, prima nel cercare di definire con esattezza il luogo di lavoro, poi nel tratteggiarne l'ambito e i confini; in questo *iter*, nonostante l'avvicinarsi delle prescrizioni normative, è stata assicurata, in linea generale, una continuità normativa tra la casistica penale vigente all'avvento del Testo unico (con particolare riferimento ai D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956) e le nuove norme rintracciabili nel D.Lgs. n. 81/2008 (12).

Con le prime pronunce si è tentato di chiarire cosa si dovesse intendere per ambiente di lavoro: «quello che circonda l'operaio ed è del tutto indifferente ove esso sia posto (edificio, nave, vettura, eccetera)» (13) o «che esso sia delimitato dallo steccato di un cantiere o abbia invece una collocazione in aperta campagna» (14). La configurazione si è venuta via via specificando, pur senza ancora distinguere tra posto e luogo di lavoro: «per "posto di lavoro" deve intendersi non soltanto il luogo prestabilito ove il lavoratore attende normalmente allo espletamento delle mansioni affidategli, ma anche tutti quegli altri luoghi ove il lavoratore medesimo, sia pur in via eccezionale, possa accedere per soddisfare esigenze comunque inerenti alla sua attività lavorativa» (15); nella stessa direzione la contemporanea

Note:

(11) Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

(12) *Ex multis*: Cass. pen., sez. III, sentenza 6 novembre 2008, n. 41367: «in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81»; Cass. pen., sez. III, sentenza 17 luglio 2009, n. 29543: «sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato D.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008»; Cass. pen., sez. III, sentenza 11 giugno 2009, n. 23976: «anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza) che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, costituisce reato la violazione delle prescrizioni dirette a conformare i luoghi di lavoro a norme di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 8 dell'abrogato D.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b), in relazione all'All. IV, punto I.4.1, D.Lgs. n. 81 del 2008».

(13) Cass. pen., sez. IV, sentenza 9 maggio 1967, n. 793.

(14) Cass. pen., sez. IV, sentenza 10 luglio 1969, n. 1349.

(15) Cass. pen., sez. IV, sentenza 11 ottobre 1979, n. 2371.

considerazione che «per luogo di lavoro ... deve intendersi non solo il complesso dei luoghi in cui si svolga la vera e propria attività lavorativa, ma anche qualsiasi altra zona in cui i lavoratori passano o debbano recarsi per incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività» (16) o comunque «tutte le località dove il lavoratore svolga la sua attività» (17).

In sostanza non sono prevedibili esclusioni di aree operative, si deve sempre considerare «l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa» (18), «non solo quello in cui il lavoro o il passaggio avviene in continuazione, durante il funzionamento dell'opificio, ma anche quello nel quale si deve lavorare od accedere saltuariamente, senza che il lavoro o l'accesso risultino subordinati a particolari condizioni o cautele» (19), ricomprendendovi «tutti i siti nei quali, per le caratteristiche del lavoro, la presenza del lavoratore costituisce necessità o, comunque, prevedibile eventualità» (20), e comunque ogni «spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro» (21). Infatti, poiché «i dipendenti si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi» (22).

In alcuni momenti la giurisprudenza di legittimità è stata anche chiamata ad esprimersi sulla identificazione di alcuni ambienti come luoghi di lavoro; è il caso dei locali scolasti-

ci, in riferimento ai quali è stato affermato che «non v'è dubbio circa la qualificazione di "luogo di lavoro" della palestra scolastica, in quanto luogo ove si svolge l'attività lavorativa di insegnamento della disciplina di "educazione motoria", ed in conseguenza soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» (23), o anche delle strutture penitenziarie, in merito alle quali «deve intendersi qualsiasi luogo dell'area della complessiva struttura penitenziaria "comunque accessibile per il lavoro". Rientrano sicuramente in tale nozione, pertanto, sia la saletta hobby-falegnameria sia la caserma degli agenti penitenziari (situata all'interno dello stabilimento penitenziario, anche se distinta dai locali di detenzione)» (24). Come già ampiamente riportato sopra e in stretta aderenza alla definizione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 626/1994, la Suprema Corte ha, quindi, più volte affermato che deve «intendersi per luogo di lavoro qualsiasi posto in cui il lavoratore possa accedere» (25), aggiungendo che tale deve essere inteso «anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli» (26) e aprendo, quindi, ad una interpretazione alquanto lata. Anche recentemente i medesimi giudici si sono espressi in tale senso, affermando che «per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella *ratio* della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" e ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa» (27); questa pronuncia è riferita ad un caso in cui il lavoratore si è infortunato cadendo dall'alto nello svolgere un sopralluogo di lavoro in uno stabilimento di proprietà di terzi, evento del quale il suo datore di lavoro è stato ri-

tenuto responsabile per l'omessa predisposizione di cautele antinfortunistiche presso tale sito. La Corte in questa situazione ha ritenuto infatti che, pur in assenza di disponibilità giuridica del luogo in questione, l'effettuare una prestazione lavorativa in luoghi esterni alla sede dell'impresa su incarico del datore di lavoro sia condizione necessaria e sufficiente per prescrivere anche lì il rispetto delle regole prevenzionistiche, e che pertanto non ci si debba limitare ad apprestare gli specifici provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza solo negli ambiti ove usualmente si svolge l'attività, ma che bisogna valutare tutte le misure di prevenzione e protezione, anche alternative e temporanee (qualora non praticabili quelle generalmente previste), per le occasioni che potrebbero richiedere la prestazione lavorativa al di fuori della sede ordinaria di riferimento. Sembra in tale modo aprirsi la strada ad una concezione alquanto

Note:

(16) Cass. pen., sez. IV, sentenza 1 marzo 1979, n. 8235; nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, sentenza 3 ottobre 1980, n. 13400 e, in precedenza, Cass. pen., sez. IV, sentenza 6 ottobre 1970, n. 1591.

(17) Cass. pen., sez. IV, sentenza 30 giugno 1983, n. 8149.

(18) Cass. pen., sez. IV, sentenza 9 novembre 1989, n. 15311; dello stesso parere, in precedenza, anche Cass. pen., sez. IV, sentenza 25 gennaio 1983, n. 554.

(19) Cass. pen., SS.UU., sentenza 30 gennaio 1991, n. 1003.

(20) Cass. pen., sez. IV, sentenza 10 marzo 1989, n. 3725.

(21) Cass. pen., sez. IV, sentenza 17 marzo 1992, n. 2989.

(22) Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 20 giugno 2002, n. 9016.

(23) Cass. pen., sez. IV, sentenza 31 marzo 2006, n. 11360.

(24) Cass. pen., sez. III, sentenza 12 ottobre 2005, n. 36981.

(25) Cass. pen., sez. IV, sentenza 30 gennaio 2004, n. 3694.

(26) *Ibidem*.

(27) Cass. pen., sez. IV, sentenza 18 maggio 2011, n. 19553.

estensiva della nozione di luogo di lavoro, in aderenza alla sostituzione del principio di «contenimento» dei posti di lavoro con quello di «ospitalità» che ha operato l'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

Bibliografia

- AA.VV., *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*, a cura di L. Guaglianone e F. Malzani, Giuffrè, Milano, 2007.
- AA.VV., *Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2008.
- AA.VV., *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei*

lavoratori, a cura di L. Zoppoli, P. Pascucci e G. Natullo, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010.

– AA.VV., voce «luogo» in *Vocabolario della lingua italiana*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987.

– AA.VV., *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, a cura di F. Carinci e E. Gragnoli, Utet giuridica, Torino, 2010.

– AA.VV., *La nuova sicurezza sul lavoro*, vol. II, Gestione della prevenzione, Commentario diretto da L. Montuschi, Zanichelli, Bologna, 2011.

– Benedetti E., Oddo A., Petringa Nicolosi R., *La sicurezza delle attrezzature di lavoro*

e delle macchine, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009.

– Falasca G., *Manuale di diritto del lavoro. Costituzione svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro*, Collana «I Libri di Guida al Lavoro», Il Sole 24Ore, Milano, 2011.

– Giunta F., Micheletti D., *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2010.

– Irollo D., Irollo G., *Compendio di diritto del lavoro*, Maggioli, Rimini, 2009.

– Salerno A., Bernardini P., *Prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Cedam, Padova, 1996.

– Soprani P., *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2001.

CODICI

Il T.U. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

Collana I Codici della Sicurezza

Raffaele Guariniello

2011, III edizione, pagg. 850, € 70,00

Il volume riporta i 306 articoli e i 51 allegati del D.Lgs. n. 81/2008, così come aggiornati dal recente D.Lgs. 106/2009.

Il testo del singolo articolo o allegato è seguito da una selezione di giurisprudenza della Corte di Cassazione, scelta tra quelle ancora attuale in rapporto alle norme oggi vigenti.

L'attenta opera di selezione e rielaborazione dell'Autore da un lato garantisce la rigorosità giuridica e dall'altro permette un agevole approccio ai contenuti anche da parte degli addetti ai lavori non giuristi. Questa terza edizione si caratterizza per l'elevato numero di sentenze raccolte tra quelle emanate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.



Per informazioni

• Servizio Informazioni Commerciali

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

• **www.ipsoa.it**

• **Ufficio Vendite Dirette Indicalia**

(tel. 06.5196111 - fax 06.51961145)

• **Agente Indicalia di zona** (www.indicalia.it)